



Disciplinare di Gara

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016 svolta in modalità telematica per l'affidamento di accordo quadro triennale, da concludersi con un solo operatore economico ai sensi dell'art 54 comma 3 Dlgs n. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria preventiva/programmata e correttiva relativa ad opere murarie, di falegnameria, di fabbro e di tinteggiatura, nei locali e spazi degli immobili inseriti nel Gruppo A - AREA 2 di competenza dell'Università di Pisa e individuati nell' allegato A al capitolato speciale di appalto

Codice CIG 76 30 35 1C D4

Codice CPV 45262522-6 Lavori edili

1. PREMESSE

Con determina a contrattare Prot.n. 62154 del 02/10/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) l' accordo quadro triennale, da concludersi con un solo operatore economico ai sensi dell'art 54 comma 3 Dlgs n. 50/2016, per i lavori di esecuzione per gli interventi, somministrazioni delle provviste, degli operai e dei mezzi d'opera per la manutenzione ordinaria preventiva/programmata e correttiva relativa ad opere murarie, di falegnameria, di fabbro e di tinteggiatura, nei locali e spazi degli immobili inseriti nel Gruppo A - AREA 2 di competenza dell'Università di Pisa, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 148 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo esecuzione dei lavori: Comune di Pisa.

Codice CIG 7630351CD4 Codice CPV 45262522-6 Lavori edili

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geometra Marco Raglianti Tel. 050 2212263 - Cell 331 6995354, e-mail: marco.raglianti@unipi.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

L' appalto è disciplinato dalla documentazione di gara e dalle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all' indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto. L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all' indirizzo <https://start.toscana.it>

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 8 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei documenti indicati nel Capitolato Speciale d'appalto e dello schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Documento Unico di gara Europeo “DGUE”;
- 5) Modello A.2.1 “SCHEDA CONSORZIATA”;
- 6) Modello A.2.2 “SCHEDA AVVALIMENTO art. 89”;
- 7) Modello A.2.3 “SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5”;
- 8) Modello A.2.4 “Dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010”;
- 9) Modello “scheda cooptazione”;
- 10) Modello “Dichiarazioni integrative”;
- 11) Codice di Comportamento dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 592 del 27/05/2014 così come modificato con D.R. n. 1735 del 30/11/2017, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Università di Pisa.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it> e sul sito www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori

Il progetto esecutivo dei predetti lavori è stato validato dal RUP in data 16/10/2017 e approvato con determinazione dirigenziale n. 9981 del 12/02/2018

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti" nella pagina di dettaglio della presente gara **almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro 12 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito nella sezione "Chiarimenti", area "Chiarimenti pubblicati", posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), **ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione** necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

2.3 COMUNICAZIONI

2.3.1 Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste agli articoli 29 e 76 del Codice, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a verificare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Eventuali **comunicazioni aventi carattere generale e le comunicazioni relative alle sedute di gara** da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate **esclusivamente** sul Sito del committente e su START nell'area "Comunicazioni" della sezione "chiarimenti".

2.3.2 Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto sopra disposto nei paragrafi 2.2 e 2.3.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.unipi.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE
--

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e DM 10/11/2016 n. 248 e DM n. 154/2017:

Tabella n1 – Oggetto dell'appalto

parti d'opera o categorie	Categor ia e classe	Importo (Euro)	percentuale	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Indicazioni speciali ai fini della Gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (sì/no)	
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2 cl.III	610.000,00	62,89%	si	prevalente	si	Nel limite complessivo del 30% importo appalto. Art. 105 comma 2 Dlgs 50/2016
Finiture di opere generali in materiali	OS6 cl.I	240.000,00	24,74%	no	scorporabile	si	

lignei, plastici, metallici e vetrosi							
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7 cl.I	120.000,00	12,37%	no	scorporabile	si	
Importo complessivo		970.000,00					

Importo massimo complessivo dei lavori affidabili **€ 970.000,00, IVA esclusa**, di cui € 29.100,00 relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso. (Importo soggetto a ribasso € 940.900,00)

Si precisa che l'importo di € 970.000,00 è da ritenersi quale importo massimo di aggiudicazione a prescindere dal ribasso offerto.

I costi della manodopera individuati ai sensi dell'art. 23 penultimo periodo del Dlgs 50/2016, compresi nell'importo soggetto a ribasso ammontano ad € 527.938,99

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio dell'Università di Pisa anno 2018 e successivi.

4. DURATA DELL'APPALTO

Luogo esecuzione dei lavori: Comune di Pisa.

Durata dell'accordo quadro: come indicato all'art. 20 del capitolato speciale di appalto, in particolare:

- conduzione/manutenzione preventiva programmata: durata lavori triennale (tre anni), pari a 1095 (milleottocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto previsto all'art 20 del capitolato;
- manutenzione correttiva (da computarsi a misura): durata triennale lavori (tre anni), pari a 1095 (milleottocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

La durata dell'appalto può essere inferiore a 3 anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in caso di esaurimento dell'importo contrattuale.

L'Università di Pisa si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs 50/2016 in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

a) **Relativamente alla categoria prevalente OG2**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione nella categoria OG2 cl. III o superiore, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, nonché possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;

b) **Relativamente alla categoria OS6**: Il concorrente, qualora non sia in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS 6 cl. I o superiore, potrà eseguire tali lavorazioni direttamente, coprendo, il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. **In alternativa**, potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS6 cl. I o superiore o, **obbligatoriamente**, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS6 cl. I o superiore coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente.

c) **Relativamente alla categoria OS7**: Il concorrente, qualora non sia in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS 7 cl. I o superiore o dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, potrà eseguire tali lavorazioni direttamente, coprendo, il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. **In alternativa**, potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS7 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, **obbligatoriamente**, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS7 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l'avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

Relativamente alla categoria di lavorazione OG2 non è applicabile l'istituto dell'avvalimento secondo quanto prescritto dall'art. 146, co. 3, del D.Lgs 50/2016.

Si precisa, che il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell'importo dei lavori contrattualizzati.

Nel caso di subappalto, **anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute**, l'operatore economico dovrà indicare **nella sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel **caso di Raggruppamento temporaneo** di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito **deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.**

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **di tipo orizzontale**, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/consorzio ordinario/ GEIE non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/aggregazione di imprese di rete/consorzio/ orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **di tipo verticale**, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo, del Dlgs. 50/2016 (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

A norma dell'art. 83 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale e per la categoria OG2.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza all'Amministrazione, la quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3.1, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre, secondo

le modalità di cui al punto 2.3.1, i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

In caso di richiesta di subappalto, l'Amministrazione procede, relativamente alle lavorazioni per le quali è stato richiesto il subappalto, alla verifica del rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale e, ove accerti il superamento di tale limite, se la riduzione dell'importo dei lavori subappaltabili incide sulla qualificazione del concorrente ai fini della partecipazione alla gara, determina in tal caso, **l'esclusione dalla gara** per carenza dei requisiti di qualificazione.

Nel caso di **subappalto** l'operatore economico dovrà indicare nella **sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intende subappaltare e la relativa **quota percentuale**.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Non è prevista l'indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad € 19.400,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo cassiere di questo Ateneo, codice: IBAN IT 27 0 0856270910000011156460;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50", emanato con D.M. 19 gennaio 2018, n.31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n. 31;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle forme indicate nel successivo punto 15.4.3. del presente disciplinare.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti in una delle forme indicate nel successivo punto 15.4.3 del presente disciplinare.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara, secondo quanto indicato al punto 15.4.3 del presente disciplinare di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dovrà altresì essere caricata nell'apposito spazio sul sistema START la scansione del modello F23 debitamente compilato e quietanzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo quanto indicato nel punto 15.4.3 del presente disciplinare di gara. L'imposta ammonta ad Euro 16,00.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

13.2. Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione successivamente indicata.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite User Id e password. Il certificato digitale e/o la User Id e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al seguente numero telefonico **055.6560174** e/o scrivere all'indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> che rimangono, comunque, per tutti i partecipanti, la fonte diretta di informazioni.

13.3. Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30/11/2018** , la seguente documentazione:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente punto del disciplinare.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione con firma digitale, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Documentazione Amministrativa - A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 15.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione Appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001; (nei casi in cui l'operatore economico ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, dovrà compilare l'apposita parte delle dichiarazioni integrative avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità o dovrà dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione, allegandone copia conforme).

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 13.2 del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

In alternativa all'indicazione dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti in parola, l'operatore economico indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese di rete)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei .pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e le categorie delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- la **copia autentica** dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, del **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA MANDATARIA PER ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA o l'ATTO DI COSTITUZIONE di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autentificata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

In caso di partecipazione in aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere, inoltre prodotta ed inserita, nell' apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autentificata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autentificata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autentificata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autentificata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005; quanto sopra deve essere prodotto sul sistema START in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autentificata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie delle lavorazioni che saranno eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005; quanto sopra deve essere prodotto sul sistema START in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, specificando nella domanda di partecipazione, generata dal sistema START, resa da ciascun concorrente aderente al contratto di rete:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La copia autentica del contratto di rete deve essere prodotta sul sistema START in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il concorrente allega, nello spazio Documentazione amministrativa aggiuntiva:

- copia conforme (firmata digitalmente) all'originale della procura **oppure** nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Ove non sia possibile la produzione della copia conforme firmata digitalmente dell'originale della procura, il concorrente allega la scansione della copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito <https://start.toscana.it>, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Tale parte è stata compilata dall'Amministrazione aggiudicatrice nel Modello disponibile sul sito <https://start.toscana.it>

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega, negli appositi spazi sul sistema START:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, (resa utilizzando l'apposito **MODELLO A.2.2 "SCHEDA AVVALIMENTO ex Art.89"** o, qualora ne ricorrano le condizioni, il **MODELLO A.2.3 "SCHEDA AVVALIMENTO ex Art.110 comma 5 Dlgs n. 50/2016"**) sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", l'ausiliaria dovrà dichiarare nel modello A.2.2 "SCHEDA AVVALIMENTO" il possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dovrà dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Il DGUE e la "SCHEDA AVVALIMENTO ex Art.89" o, qualora ne ricorrano le condizioni, "SCHEDA AVVALIMENTO ex Art.110 comma 5", compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara, ovvero, in caso di operatori riuniti, dalla mandataria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero **per i soli operatori economici stranieri** compilando quanto segue:

Sezione A - Idoneità punto 1, Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali – punto 1a)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART. 90 DPR 207/2010

Nel caso l'operatore, ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura nella categoria OS 7 debba dichiarare il possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 dovrà rendere le dichiarazioni utilizzando l'apposito modello A.2.4 "dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010" disponibile nella documentazione di gara.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE, Consorzio ordinario di concorrenti, il modello A.2.4 dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) dell'operatore/i interessato/i facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, COOPTAZIONE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.4.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende, utilizzando l'apposito Modello "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE" le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

3. nei casi in cui l’operatore economico ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, indica gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità, oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 (e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero), secondo quanto previsto nel successivo punto 15.4.3. del presente disciplinare;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

Accesso agli atti - riservatezza

6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Dlgs 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del regolamento medesimo Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il DGUE e il Modello Dichiarazioni Integrative devono essere sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico negli appositi spazi previsti.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello – Dichiarazioni integrative, dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) il **Modello Dichiarazioni integrative**. Inoltre ciascuna consorziata esecuttrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello A2.1 SCHEDA CONSORZIATA**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della consorziata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE, del Modello Dichiarazioni integrative (del solo Consorzio) e del modello SCHEDA CONSORZIATA** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

15.4.2 Cooptazione

Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere prodotto:

- **il DGUE dell'impresa cooptata** compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore della stessa
- la dichiarazione dell'impresa cooptata utilizzando l'apposito **modello "SCHEDA COOPTAZIONE"**, disponibile nella documentazione di gara, contenente i **dati generali della cooptata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema del DGUE e del modello **"SCHEDA COOPTAZIONE"** avviene **a cura del concorrente**. Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un

raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, il DGUE e la scheda dovranno essere inseriti a sistema **a cura del soggetto indicato quale mandatario.**

15.4.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli pubblici garantiti dallo Stato, dovrà essere inserita nell'apposito spazio sul sistema telematico, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, la scansione della ricevuta di versamento o della quietanza.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la SCHEDA TECNICA relativa alla fideiussione (**cf. D.M. 19/01/2018 n. 31**) deve essere presentata sul sistema START, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente; qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire sul sistema START **la scansione della SCHEDA TECNICA originale cartacea debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente**. Si evidenzia che nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa la dichiarazione di impegno del fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione.

Nel caso in cui nella Scheda Tecnica il garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, non si applica l'art. 6 dello schema tipo 1.1.1 di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31 citato. In tale ultimo caso dovrà essere presentato esplicito impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 2) dovrà essere inserita nell'apposito spazio sul sistema START, in formato digitale o mediante scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, **la certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**
- 3) **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;** a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema a seconda delle modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
- 4) **Documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione**

A tal fine dovrà essere caricata nell'apposito spazio sul sistema la scansione del modello F23 debitamente compilato e quietanzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo. L'imposta ammonta ad euro 16,00.

Nella compilazione del modello F23 dovranno essere riportati:

Nella compilazione del modello F23 dovranno essere riportati:

- nel campo 4 le generalità del concorrente;
- nel campo 5 le generalità dell'Università (Università di Pisa – Cod. Fisc. 80003670504);
- nel campo 6 il codice dell'ufficio TZZ;
- nel campo 10 l'anno 2018 ed il numero completo del CIG;
- nel campo 11 il codice tributo 456T;
- nel campo 12 la descrizione "imposta di bollo".

5) Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010

- Nei casi in cui l'operatore economico ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list e abbia dichiarato di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010, dovrà inserire nell'apposito spazio sul sistema START copia conforme, firmata digitalmente, dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ove non sia possibile la produzione della copia conforme firmata digitalmente dell'istanza, il concorrente allega la scansione della copia conforme all'originale dell'istanza.

16. CONTENUTO DELL' OFFERTA TECNICA

16.1 "OFFERTA TECNICA B"

La "Offerta tecnica –B" contiene, **a pena di esclusione**, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i documenti sottoelencati.

Si precisa che quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci e negli elaborati di progetto esecutivo è da considerarsi "minimo inderogabile". Le eventuali migliorie proposte dal concorrente ed accettate dalla stazione appaltante saranno a totale carico dell'aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci di elenco prezzo previste per l'appalto e a cui si riferiscono.

Il contenuto dovrà essere così articolato:

a) **Una relazione tecnico-illustrativa per il criterio "A. ORGANIZZAZIONE GENERALE", di un massimo di 12 facciate di formato A4, con un massimo di trentatré (33) righe per ogni facciata, numerate con carattere minimo 12.** Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti a ciascuno dei sottocriteri di cui il criterio è composto. La relazione sarà articolata in capitoli, corrispondenti a ciascuno dei sottocriteri, di seguito indicati:

- **a.1 caratteristiche sede operativa:** il capitolo riguardante le caratteristiche della sede operativa dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

- **a.2 professionalità maestranze.** il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.
- **a.3 adeguatezza attrezzature e mezzi in merito a qualità ambientale:** il capitolo dovrà comprendere una relazione tecnica composta di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.
- **a.4 adeguatezza attrezzature e mezzi in merito alla gestione parallela di più cantieri:** il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.
- **a.5 adeguatezza di strumentazioni:** il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.
- **a.6 controllo prodotti da costruzione:** il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

b) **Una relazione tecnico-illustrativa per il criterio “B MODALITA’ DI GESTIONE DEI CANTIERI”, di un massimo di 6 facciate di formato A4, con un massimo di trentatré (33) righe per ogni facciata, numerate con carattere minimo 12.** Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti a ciascuno dei sottocriteri di cui il criterio è composto. La relazione sarà articolata in capitoli, corrispondenti a ciascuno dei sottocriteri, di seguito indicati:

- **b.1 gestione personale** il capitolo dovrà comprendere una relazione tecnica composta di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.
- **b.2 gestione cantieri** il capitolo dovrà comprendere una relazione tecnica composta di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

- **b.3 servizi migliorativi e programma operativo delle attività:** il capitolo dovrà comprendere il piano di manutenzione e sarà composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

c) **Una relazione tecnico-illustrativa per il criterio “C SOLUZIONE INFORMATICA PER IL GOVERNO DEL CONTRATTO”, di un massimo di 6 facciate di formato A4, con un massimo di trentatré (33) righe per ogni facciata, numerate con carattere minimo 12.** Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti al criterio di cui alla tabella e adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche DELLA SOLUZIONE OFFERTA. La relazione potrà essere divisa in capitoli di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Alla relazione potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

Non saranno valutate le facciate e le righe ulteriori rispetto al numero massimo indicato di seguito a proposito dei sottocriteri di cui ai punti: **a** (a.1,a.2,a.3,a.4,a.5,a.6), **b** (b.1,b.2,b.3,) e **c**.

La copertina e l'indice non devono essere conteggiati nei limiti sopra indicati.

Si precisa, altresì, che:

- le soluzioni tecniche-funzionali migliorative e/o integrative saranno da intendersi comprese nell'offerta presentata e non potranno dare luogo ad ulteriori oneri, le stesse verranno poste in essere ad insindacabile giudizio di merito da parte della Stazione Appaltante. Esse comunque non devono costituire variante al progetto posto a base di gara;
- nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione all'elaborazione e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offerta.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere sottoscritta:

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti **già costituiti**, l'*offerta tecnica* potrà essere sottoscritta, con firma digitale,

anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

17. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

La "Offerta economica - C" contiene, **a pena di esclusione**, l'**OFFERTA ECONOMICA** predisposta dal concorrente e generata dal Sistema START, recante i seguenti elementi:

- a) L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 decimali, applicato sul sistema START all'importo a base di gara soggetto a ribasso, tenuto conto che l'importo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice per eseguire i lavori oggetto dell'appalto è di € 940.900,00 (al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili), oltre IVA nei termini di legge.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, nell'apposito spazio "**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**", i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, che costituiscono un di cui dell'offerta economica. Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a "zero" pena l'esclusione.

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, **ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera. Il costo della manodopera non può essere pari a 0.**

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa, si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente, e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di operatore economico riunito costituendo, nell'offerta economica le imprese costituenti l'operatore economico riunito si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla mandataria.

L'OFFERTA ECONOMICA, a **pena di esclusione**, è sottoscritto con firma digitale e con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'"Offerta tecnica - B" di cui al punto 16.1.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema START sulla base di form on-line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con riferimento ai seguenti criteri e sub-criteri di natura qualitativa:

Criterio	n. sub - criterio	Descrizione sub-criterio	Criteri motivazionali	Punteggio massimo attribuibile
A. ORGANIZZAZIONE GENERALE	a.1	Caratteristiche Sede operativa	Saranno valutate le caratteristiche della sede operativa prescritta in caso di aggiudicazione, indicata nell'ambito territoriale come prescritto nel capitolato. Sarà valutata, l'efficienza operativa (collegamento telefono, internet, ecc...) l'adeguatezza delle dimensioni in merito al ricovero di attrezzature e mezzi da utilizzarsi nei cantieri derivanti dal contratto (coefficiente 0,2 - 1 in funzione delle caratteristiche e adeguatezza della sede operativa)	6
	a.2	Professionalità Maestranze	Sarà valutata positivamente la disponibilità di professionalità, maestranze, conoscenze ed esperienze idonee a risolvere le problematiche emergenti durante i lavori	6
	a.3	adeguatezza attrezzature e mezzi in merito a qualità ambientale	Sarà valutata positivamente l'adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento acustico e atmosferico) per il loro utilizzo in cantiere	3
	a.4	adeguatezza attrezzature e mezzi in merito alla gestione parallela di più cantieri	Sarà valutata positivamente l'adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto alla gestione in parallelo di più cantieri (minimo 3)	4
	a.5	adeguatezza di strumentazioni	Sarà valutata positivamente l'adeguatezza di strumentazioni (es. sensori, rilevatori, misuratori) che si intende installare presso gli immobili al fine di monitorarne il comportamento (strutturale,	3

			energetico ecc.) al fine del miglior intervento	
	a.6	controllo prodotti da costruzione	Sarà valutata positivamente l'attività di controllo e rapporti con la stazione appaltante in merito ai prodotti da costruzione con riferimento al Regolamento UE 305/2011 relativamente ai requisiti di base delle opere e alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione (Dichiarazione di prestazione-DOP-Marchiatura CE)	3

Criterio	n. sub - criterio	Descrizione sub-criterio	Criteri motivazionali	Punteggio massimo attribuibile
B. MODALITA' DI GESTIONE DEI CANTIERI	b.1	Gestione personale	Saranno valutate positivamente procedure organizzative adottate nella gestione del personale e delle presenze in cantiere con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un referente per la sicurezza nell'ambito di ciascun cantiere - formazione e informazione delle squadre anche orientata a garantire la sicurezza sul lavoro - efficacia dei metodi utilizzati per il controllo delle presenze in cantiere 	9
	b.2	Gestione cantieri	Saranno valutate positivamente procedure organizzative adottate per garantire il maggior numero di cantieri presenti contemporaneamente con esplicitazione di tale numero (max 6 cantieri)	6

	b.3	Servizi migliorativi e programma operativo delle attività	<p>Sarà valutata positivamente la presentazione di un piano di manutenzione programmata che rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una più ravvicinata esecuzione degli interventi che vengono ritenuti critici ed importanti; - Una migliore qualità di esecuzione, attraverso metodi di esecuzione, che, in particolare, assicurino la massima efficienza degli edifici, la minima probabilità di guasti o disservizi, la più rapida individuazione delle anomalie ed il più consistente risparmio energetico. - Una migliore qualità di esecuzione attraverso peculiari materiali, attrezzature o dettagli esecutivi; - diagnosi tecnica mirata ad accertare consistenza, estensione, caratteristiche tecniche e funzionali, stato manutentivo, degli immobili oggetto dell'appalto, al fine di "progettare" un adeguato servizio di manutenzione. 	15

Criterion	n. sub - criterio	Descrizione sub-criterio	Criteri motivazionali	Punteggio massimo attribuibile
C. SOLUZIONE INFORMATICA PER IL GOVERNO DEL CONTRATTO	C1	Soluzione informatica per il governo del contratto	Sarà valutata positivamente l'offerta di una soluzione informatica (applicazione) interoperabile per l'elaborazione e la fruizione dei dati sullo stato manutentivo ed il monitoraggio degli interventi che consenta:	15

			<ul style="list-style-type: none"> - la registrazione della conoscenza sullo stato di conservazione e manutenzione dei beni inerenti ciascun contratto applicativo; - una programmazione degli interventi in funzione di una scala di priorità che tenga conto non solo della funzione conservativa dell'intervento ma anche della possibile migliore utilizzazione economica del bene; - il monitoraggio degli interventi e dei costi sostenuti; 	
--	--	--	--	--

Il punteggio complessivo nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base del criterio qualità/prezzo, viene calcolato sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione del "Contenuto dell'offerta tecnica" e il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta economica.

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione (tecnici ed economici) sono complessivamente pari a 100.

suddivisi in:

- a) punti max all'offerta tecnica 70;
- b) punti max all'offerta economica 30.

con riferimento ai criteri qualitativi e quantitativi sotto indicati ed ai corrispettivi punteggi massimi a loro attribuibili:

a. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Punteggio	25
b. MODALITA' DI GESTIONE DEI CANTIERI	Punteggio	30
c. SOLUZIONE INFORMATICA PER IL GOVERNO DEL CONTRATTO	Punteggio	15
d. Prezzo	Punteggio	30

18.2 Metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e calcolo dei punteggi

sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al precedente punto 18.1 e relativi punteggi e sub-punteggi sotto indicati, nonché sulla base di quanto indicato nel presente paragrafo 18.2 mediante il metodo aggregativo compensatore.

Il calcolo degli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Σn = sommatoria.

1) Offerta tecnica (max 70 punti)

Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di natura qualitativa è così esplicitato:

tabella punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi	
Criterio	Punteggio massimo attribuibile
a. ORGANIZZAZIONE GENERALE	25
b. MODALITA' DI GESTIONE DEI CANTIERI	30
c. SOLUZIONE INFORMATICA PER IL GOVERNO DEL CONTRATTO	15

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata, da parte dei componenti la commissione giudicatrice, mediante l'attribuzione discrezionale dei coefficienti come di seguito indicato:

- 1) i commissari procederanno all'assegnazione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 per i singoli sub-criteri relativi a ciascun criterio di valutazione qualitativa e ai singoli criteri, ove non suddivisi in subcriteri, di cui alla soprariportata tabella **punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi** e alle tabelle dei sub criteri qualitativi;
- 2) i coefficienti saranno attribuiti ai sub-criteri e ai criteri (ove non suddivisi in subcriteri) secondo la seguente scala di valori (senza possibilità di attribuzione di valori intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1,0	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio
Modesto	0,2	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Assente/irrelevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- 3) il coefficiente definitivo di ogni singolo sub-criterio e di ogni criterio (ove non suddiviso in subcriteri) sarà determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito

discrezionalmente a quel sub-criterio o criterio, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

4) il punteggio per ogni singolo criterio suddiviso in subcriteri sarà ottenuto sommando i punteggi dei singoli sub-criteri, ottenuti moltiplicando il coefficiente definitivo di ogni sub-criterio per il punteggio massimo attribuibile a tale sub-criterio indicato nelle tabelle elenco dei criteri e sub criteri qualitativi (punto 18.1);

5) il punteggio per ogni singolo criterio non suddiviso in subcriteri sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente definitivo di tale criterio per il punteggio massimo attribuibile al criterio stesso indicato nelle tabelle elenco dei criteri e sub criteri qualitativi (punto 18.1);

6) nel caso in cui, per il singolo criterio, suddiviso in sub criteri, nessun concorrente ottenga il massimo punteggio attribuibile (**tabella punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi**), è effettuata la riparametrazione dei punteggi, assegnando il punteggio massimo attribuibile al concorrente che ha ottenuto, per quel criterio, il punteggio più elevato. I punteggi degli altri concorrenti, riferiti allo stesso criterio, saranno ricalcolati proporzionalmente, con valori espressi in tre cifre decimali arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

7) i commissari procederanno per ogni singolo criterio al calcolo dei punteggi con le modalità sopraindicate; determineranno, quindi, per ogni concorrente, il punteggio totale attribuito agli elementi di natura qualitativa dell'offerta tecnica, sommando i punteggi dei singoli criteri di cui alla tabella **punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi**.

8) nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione, raggiunga il punteggio massimo di 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi, attribuendo 70 punti all'offerta risultata migliore e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte secondo la seguente formula:

$$CT(a) = C(a) / C_{max} * 70$$

dove:

CT(a) = valutazione normalizzata per l'offerta tecnica del concorrente (a);

C(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica del concorrente (a)

C_{max} = maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche prima della normalizzazione.

Alla migliore offerta tecnica sarà così attribuito il punteggio massimo a disposizione (70 punti) e, proporzionalmente sarà calcolato il punteggio di tutte le altre offerte.

Il punteggio relativo all'Offerta Tecnica verrà assegnato con attribuzione fino a due decimali, con arrotondamento della terza cifra decimale (0,005=0,01).

2) Offerta Economica (Max 30 punti)

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare" come segue.**

Pe) Prezzo (max punti 30)

Il coefficiente del criterio di valutazione **Pe** relativo all'offerta economica del concorrente (i) è determinato attraverso la seguente formula:

$Pe(i)$ (per $A_i \leq Asoglia$) = $X \cdot A_i / Asoglia$

$Pe(i)$ (per $A_i > Asoglia$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$

dove:

$Pe(i)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (i)

A_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente (i)

$Asoglia$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = massimo ribasso percentuale offerto

$X = 0,90$

Il punteggio economico, arrotondato alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (i), per il criterio di valutazione "Pe" si ottiene moltiplicando $Pe(i)$ per il peso (o punteggio massimo) del criterio di valutazione "Pe".

La valutazione dell'offerta economica avverrà in automatico sul sistema telematico START.

Il punteggio totale di ciascun concorrente sarà dato dalla somma tra il punteggio tecnico e quello economico calcolati come sopra indicato.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto dalla somma del punteggio per l'offerta tecnica e di quello per l'offerta economica, il punteggio complessivo più alto.

In caso di offerte con lo stesso punteggio totale si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "A"

L'appalto è disciplinato dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto ed elaborati di progetto, dal codice di comportamento dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 592 del 27/05/2014 come modificato dal D.R. n. 1735 del 30/11/2017, disponibile sul sito internet dell'Ateneo, e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione progetto.

La documentazione di gara, compresi il capitolato e gli elaborati di progetto sono disponibili sul sistema telematico START nella documentazione di gara.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **06/12/2018, alle ore 09:30**, presso gli uffici dell'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Pisa, e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://start.toscana.it> e sul profilo del committente almeno **tre giorni** prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://start.toscana.it> e sul profilo del committente almeno **tre giorni** prima della data fissata.

Il seggio di gara, formato dal Presidente e 2 testimoni, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva presentazione sul sistema START delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperta, tramite il Buyer, la documentazione amministrativa presentata su detto sistema, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Presidente del seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) sottoscrivere, unitamente ai testimoni, il verbale redatto dall'Ufficiale Rogante, relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE B E ECONOMICHE C

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà, tramite il Buyer, all'apertura della busta chiusa elettronicamente concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *[già riparametrati]* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e, tramite il Buyer, procede ad inserire detti punteggi nel sistema telematico.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà, tramite il Buyer, all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente l'offerta economica e, dopo averla valutata, la approva al fine di consentire al sistema telematico di attribuire, in modo automatico, i punteggi e di formulare la graduatoria della gara.

In tal modo si procederà pertanto all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Amministrazione - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste chiuse elettronicamente "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. **È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.**

Il RUP richiede per iscritto al concorrente, tramite il sistema START, la presentazione, per iscritto, tramite il sistema START, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – **formularà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente** che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Amministrazione tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali devono essere trasmessi dai medesimi operatori alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Qualora, nei casi previsti dal presente disciplinare, il concorrente abbia prodotto, in sede di gara sul sistema START, la scansione del documento cartaceo, anziché l'originale del documento richiesto firmato digitalmente, o in formato elettronico, o copia autentica firmata digitalmente del documento, la Stazione Appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare l'originale del documento richiesto o copia autentica dello stesso.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'aggiudicatario (e l'eventuale impresa ausiliaria) **ha l'obbligo di stabilire una sede operativa** secondo le modalità e caratteristiche previste all'art. 19 del capitolato speciale di appalto.

La mancata costituzione della sede operativa comporterà la decadenza dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Nel caso di mancata costituzione della sede operativa, l'Università di Pisa non procederà alla stipula del contratto e disporrà la decadenza dall'aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere e fatte salve le richieste di eventuali risarcimenti del danno da parte dell'Amministrazione. In tal caso l'Amministrazione provvederà nei termini di legge all'affidamento dell'appalto ad altro candidato in relazione alla graduatoria.

L'obbligo di dotarsi di sede operativa riguarda anche gli eventuali subappaltatori ai fini dell'autorizzazione al subappalto

Dopo l'aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:

- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo per il contratto;
- **costituire e produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento** e l'Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- produrre la **Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) secondo quanto previsto e per il massimale pari all'importo contrattuale come previsto all'art 29 del capitolato speciale di appalto tenuto conto delle particolarità dell'appalto:**
 - Responsabilità civile verso terzi massimale € 500.000,00.
 - Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice.
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della

scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016;

- produrre il **piano sostitutivo della sicurezza** e i documenti per la verifica di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro i termini di legge.

Le spese di bollo e registro relative ai verbali di gara sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'importo presunto delle predette spese di pubblicazione, registro e bollo è pari a € 10.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

24. AVVERTENZE

- L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
- Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando e disciplinare e nel capitolato speciale di appalto con rinuncia a ogni eccezione.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con disposizione del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.
- Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare categorie scorporabili per le quali intenda soddisfare economicamente i requisiti richiesti attraverso il subappalto ad impresa qualificata "subappalto obbligatorio-necessario", questa amministrazione, **ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione** richiederà all'aggiudicatario il nominativo del subappaltatore/i e la relativa documentazione ed effettuerà le verifiche dei requisiti ex art. 80 Dlgs 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni che non configurino una ipotesi di subappalto "necessario – obbligatorio", l'amministrazione si riserva di chiedere, prima della presentazione della formale richiesta di subappalto, il nominativo e la documentazione del subappaltatore/i, in modo da anticipare i controlli di cui all'art 105 Dlgs 50/2016 sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione sul valore del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n 196 e del regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente per l'Edilizia
Dott.ssa Elena Perini
(firmato digitalmente)